



CAMERA DI COMMERCIO
IRPINIA SANNIO

Raccolta degli usi

delle province di Avellino e Benevento

edizione 2025



Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco



Presentazione

La Camera di commercio Irpinia Sannio è lieta di annunciare la nuova Raccolta degli usi attualmente vigenti nelle province di Avellino e Benevento.

Essa è il risultato dell'attività di revisione eseguita sulle precedenti edizioni risalenti all'anno 1985 delle raccolte degli usi, rispettivamente di Avellino e Benevento.

Rivolgo il più vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla sua realizzazione, dai professionisti che hanno partecipato come componenti dei Comitati tecnici, alle imprese che hanno concorso alla rilevazione degli usi ed alla Commissione che ha fornito un prezioso contributo negli accertamenti.

Un riconoscimento particolare va reso al Presidente della Commissione, d.ssa Antonietta Genovese, che ha provveduto sinergicamente al coordinamento dei lavori che hanno permesso la revisione organica del testo che oggi si pubblica.

Girolamo Pettrone

Commissario Straordinario
della Camera di commercio Irpinia Sannio



Premessa

Gli usi sono fonti del diritto a tutti gli effetti e nella gerarchia delle fonti occupano un posto subordinato ai principi costituzionali, alle norme comunitarie, alle leggi e ai regolamenti.

Sono, pertanto, destinati ad operare laddove il diritto scritto presenti una lacuna ovvero, nelle materie regolate da fonti superiori, in quanto siano da esse richiamati.

E' compito istituzionale delle Camere di commercio provvedere ogni cinque anni all'accertamento della sussistenza degli usi e della eventuale sopravvenienza di nuovi.

A tanto ha provveduto per il quinquennio 2025-2030 questa Commissione, nominata dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato Irpinia Sannio, per quanto concerne le province di riferimento.

E' stata colta l'occasione per un aggiornamento sistematico della materia anche con riferimento alle normative europee sopravvenute.

Nel non semplice compito sono stati indispensabili gli incontri con gli specialisti di settore: sicché a loro va, prima d'ogni altro, il ringraziamento della Commissione per la collaborazione fornita.

La nuova edizione -a fascicoli- vuol facilitare per ogni materia la consultazione della Raccolta.

La Commissione ritiene di aver potuto portare a compimento il mandato che le è stato affidato, avendo potuto contare sulla costante, indispensabile, assistenza dei funzionari a ciò demandati dalla Giunta camerale e, per essa, dal Commissario Straordinario.

Antonietta Genovese
Presidente della Commissione
per la revisione degli usi

Introduzione

La presente edizione della Raccolta provinciale degli usi vigenti nelle province di Avellino e Benevento relativa al quinquennio 2025-2030 si caratterizza per essere il risultato di un lavoro di aggiornamento in cui i Testi precedenti sono stati presi in esame sia dal punto di vista contenutistico, sia da quello della chiarezza di formulazione delle norme e dell'omogeneità dei criteri utilizzati per la loro collocazione nell'ambito dei diversi capitoli che compongono la Raccolta.

Sono state eseguite le necessarie verifiche volte a stabilire la persistenza o meno degli usi presenti provvedendo ad eliminare quelli sicuramente superati per effetto di normative sopravvenute e quelli superflui perché semplice ripetizione di disposizioni di legge.

Per svolgere gli accertamenti con il grado di approfondimento necessario, senza sacrificare l'esigenza di rendere immediatamente disponibili gli aggiornamenti della Raccolta, anche in considerazione della sua funzione probatoria in ambito giudiziario, la Camera ha deciso, inoltre, di innovarne le modalità di pubblicazione: a partire da questa edizione le parti della Raccolta già aggiornate verranno pubblicate separatamente immediatamente dopo la rispettiva revisione, in fascicoli divisi per materia, in modo che l'aggiornamento sarà immediatamente consultabile anche sul sito web istituzionale della Camera di commercio, all'indirizzo www.irpiniasannio.camcom.it.

Commissione per la revisione degli Usi

GENOVESE Antonietta	<i>PRESIDENTE</i>
DI GENNARO Daniela	<i>Vice Presidente</i>
LEPORE Maurizio	<i>Componente</i>
BUBANI Marco	<i>Componente</i>
CIPRIANO Angelo	<i>Componente</i>
MARSICO Wladimiro	<i>Componente</i>
MAURIELLO Tommaso	<i>Componente</i>
MONTEFORTE Claudio	<i>Componente</i>
RICCIARDELLI Gaetano	<i>Componente</i>
SPARANO Luca	<i>Componente</i>
SPITALETTA Pasquale	<i>Componente</i>
TORTORIELLO Maria	<i>Componente</i>
VARRICCHIO Ettore	<i>Componente</i>

IEVOLELLA Sergio *Segretario della Commissione*

Composizione Comitati Tecnici per la rilevazione degli usi

Comitato tecnico revisione usi dei titoli I-II-III-IV e VII

(usi correnti nelle contrattazioni in genere, comunioni tacite familiari, compravendita e locazione di immobili urbani, compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici, altri usi)

CAPASSO Antonio
MIRABILE Salvatore
PALMIERI Ornella

IEVOLELLA Sergio *Segretario del Comitato*

Comitato tecnico revisione usi del titolo V *(compravendita di prodotti)*

GIROLAMO Domenico
PETRUCCIANO Osvaldo
PIERRI Gennaro

IEVOLELLA Sergio *Segretario del Comitato*

Comitato tecnico revisione usi del titolo VI *(credito, assicurazioni, borse valori)*

BOFFA Maurizio
CORRADO Felice
SANFILIPPO Paolo Maria

IEVOLELLA Sergio *Segretario del Comitato*

Comitato tecnico scientifico innovazione e tecnologie

CARBONE Nicola
DE PASQUALE Davide
ROSA Mario

IEVOLELLA Sergio *Segretario del Comitato*

Date ultimo accertamento

I testi con le modificazioni proposte -sia di ordine formale che contenutistico- vengono posti in pubblicazione sul sito web della Camera di commercio Irpinia Sannio, a seguito dell'approvazione da parte della Giunta camerale con il provvedimento indicato nelle tabelle che seguono.

I verbali delle sedute dei Comitati tecnici e della Commissione provinciale sono consultabili presso la sede della Camera di commercio alla piazza Duomo, 5, presso il Servizio Tutela dei consumatori, imprese e proprietà industriale.

Titoli I, II, III, IV e VII

Titolo	Capitolo	Data ultimo aggiornamento	Approvazione della Giunta
I	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
II	1		
III	1		
	2		
	3		
	4		
IV	1		
	2		
	3		
VII	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

Titolo V

Titolo	Capitolo	Data ultimo aggiornamento	Approvazione della Giunta
V	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		

	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		

Titolo VI

Titolo	Capitolo	Data ultimo aggiornamento	Approvazione della Giunta
VI	1	15 settembre 2025	30 settembre 2025
VI	2	15 settembre 2025	30 settembre 2025
VI	3	15 settembre 2025	30 settembre 2025

Titolo “Tecnico scientifico innovazione e tecnologie” -altri usi

Titolo	Capitolo	Data ultimo aggiornamento	Approvazione della Giunta



Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco



Raccolta provinciale degli usi

2025

Titolo VI

ITER DELL'ACCERTAMENTO

a) esame del Comitato tecnico: agosto-settembre 2025

b) approvazione del testo definitivo da parte della Commissione usi: 12 settembre 2005

c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta:

deliberazione del Commissario straordinario con i poteri di Giunta camerale n. 102 del 30 settembre 2025.



**TITOLO VI - CREDITO - LOCAZIONI
FINANZIARIE – ASSICURAZIONI BORSE
VALORI**

**CAPITOLO 1
USI BANCARI**

**Art. 1. OPERAZIONI DI CREDITO
DOCUMENTARIO (ARTT. 1527, 1530 COD. CIV.)**

Nelle operazioni di credito documentario si osservano, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 Cod. Civ., le Norme ed Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale (*ICC – International Chamber of Commerce*), *UCP 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits*, edizione 2007 e successive).

**Art. 2 PAGAMENTO DEL PREZZO NELLA
VENDITA CONTRO DOCUMENTI (ART. 1528
DEL COD. CIV.)**

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone diversamente, il pagamento avviene al momento e nel luogo della consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 c.c. Se effettuato tramite banca, i documenti devono essere presentati durante l'orario di apertura degli sportelli, nel rispetto della disciplina sui servizi di pagamento (PSD2 – Payment Services Directive 2, D.Lgs. 11/2010).

**Art. 3 PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE
DEL COMPRATORE DOPO IL RIFIUTO
OPPOSTO DAGLI ISTITUTI, OD AZIENDE
DI CREDITO, ALL'ATTO DELLA
PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI
SECONDO LE FORME DI USO (ART. 1530
COD. CIV.)**

Il rifiuto di pagamento da parte dell'Istituto di credito deve essere comunicato in forma scritta e tracciabile, anche mediante strumenti digitali quali PEC (Posta Elettronica Certificata) o altri sistemi certificati di comunicazione elettronica, e deve essere registrato nei sistemi di tracciabilità bancaria. La prova del rifiuto è costituita da documentazione elettronica firmata digitalmente, conforme al Regolamento eIDAS 2.0 (Electronic Identification,

Authentication and Trust Services, Regolamento UE 910/2014 e successive modifiche).

**Art. 4 OBBLIGHI DEGLI ISTITUTI
ED AZIENDE DI CREDITO NEL DEPOSITO
DI TITOLI A CUSTODIA ED
AMMINISTRAZIONE (ART. 1838 COMMA 2
COD. CIV.)**

Nel deposito titoli si applicano le disposizioni del Codice Civile, integrate dal TUF (Testo Unico della Finanza – D.Lgs. 58/1998) e dalla Direttiva MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II), che impongono agli intermediari obblighi di custodia, rendicontazione e informazione.

**Art. 5 VALUTA DI ADDEBITO IN CONTO
CORRENTE DEGLI ASSEGNI EMESSI**

Gli assegni pagati dalle banche vengono addebitati con valuta corrispondente alla data di effettivo addebito, come previsto dalla PSD2 (Payment Services Directive 2, D.Lgs. 11/2010) e dalla normativa di trasparenza bancaria.

**Art. 6 TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI OPZIONE**

Nelle richieste inviate dagli Istituti di credito ai depositanti di titoli a custodia e amministrazione, il termine ultimo entro il quale le istruzioni dei clienti per l'esercizio del diritto di opzione devono pervenire è fissato nel 3° giorno lavorativo antecedente l'ultima seduta di negoziazione del diritto, salvo diverso termine stabilito dai regolamenti di mercato o dalle disposizioni Consob. In mancanza di istruzioni ricevute entro tale termine, l'intermediario provvede, ove possibile, alla vendita dei diritti per conto del cliente o ad altra gestione conforme alle norme MiFID II e al TUF (Testo Unico della Finanza – D.Lgs. 58/1998).

**Art. 7 TERMINE USUALE PER IL
PREAVVISO DI RECESSO DAL
CONTRATTO PER APERTURA DI CREDITO
A TEMPO INDETERMINATO (ART. 1845
COMMA 3 COD. CIV.)**

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente (art. 1855 c.c.), il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.



Restano ferme le disposizioni in materia di trasparenza bancaria e tutela del consumatore (Delibera CICR 2008, Istruzioni di Banca d'Italia, Codice del Consumo – D.Lgs. 206/2005), che prevedono l'obbligo di informativa chiara e preventiva sulle condizioni di recesso.

Art. 8 LIQUIDAZIONE INTERESSI NEI MUTUI E NELLE OPERAZIONI BANCARIE IN GENERE.

Nel calcolo degli interessi relativi ai mutui e ad ogni altra operazione bancaria estinguibile secondo piani di ammortamento, per intervalli di tempo inferiori al periodo rateale, gli Istituti ed Aziende di Credito computano i giorni secondo l'anno civile e dividono i “numeri” (1) per il “divisore fisso” (2) relativo anch'esso all'anno civile.

Il riferimento ai giorni ed al divisore fisso secondo l'anno civile avviene anche per la liquidazione periodica degli interessi relativi ai conti correnti debitori ed alle altre forme di finanziamenti bancari.

- (1) «numeri»: prodotto tra il numero dei giorni ed il capitale di cui si deve calcolare l'interesse o lo sconto;
- (2) «divisore fisso»: coefficiente che si ottiene dividendo i giorni dell'anno (commerciale o civile) per il tasso percentuale di interesse.

Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile, nel rispetto dei limiti anti-usura (Legge n. 108/1996) e delle disposizioni di trasparenza emanate dalla Banca d'Italia.

Art. 9 RINNOVAZIONE DI UNA PRECEDENTE OPERAZIONE CAMBIARIA.

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria, gli Istituti di credito contabilizzano due distinte operazioni: lo sconto o l'anticipazione del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza, nel rispetto delle disposizioni del TUB (Testo Unico Bancario – D.Lgs. 385/1993) e della disciplina antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).

Art. 10 FONDI (O SOMME) A DISPOSIZIONE: SIGNIFICATO BANCARIO.

Le espressioni “fondi a disposizione” o “somme a disposizione” indicano somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti di credito in

attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Tali somme restano infruttifere, salvo che il contratto o la normativa di trasparenza bancaria (Delibera CICR 2008, Istruzioni di Banca d'Italia) non prevedano diversamente.

Art. 11 ACCREDITO IN CONTO «SALVO BUON FINE»

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine con disponibilità determinata in conformità ai tempi previsti dal D.Lgs. 11/2010 (attuativo della PSD2 – Payment Services Directive 2) e dalle regole di trasparenza bancaria.

Art. 12 ESECUZIONE DI INCARICHI RICEVUTI DAGLI ISTITUTI OD AZIENDE DI CREDITO (ART. 1856 COD. CIV.)

Gli incarichi che gli Istituti e le Aziende di credito operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.

Art. 13 DIMINUZIONE DEL VALORE DEI BENI DATI A GARANZIA (ART. 1850 COD. CIV.)

Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di 1/10 o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti ed Aziende di credito, anche ai fini dell'art. 1850 Cod. Civ., usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni oltre il quale l'Istituto od Azienda di credito ha diritto di far vendere senz'altro avviso il pegno.

Art. 14 INTERESSI DI MORA SUI MUTUI E FINANZIAMENTI (ART. 1283 COD. CIV.)

Gli Istituti di credito percepiscono gli interessi di mora dalla scadenza fino al pagamento, nei limiti dei tassi soglia anti-usura (Legge n. 108/1996) e conformemente al Codice del Consumo – D.Lgs. 206/2005, artt. 33 ss., in tema di clausole vessatorie.



CAPITOLO 2

USI DELLE ASSICURAZIONI

Art. 1 -CLAUSOLA “TUTTI I RISCHI” (ALL RISKS)

Nella copertura “All Risks” si intende una copertura assicurativa di tipo aperto, che comprende tutti i rischi di perdita o danno materiale non espressamente esclusi in polizza.

Per le assicurazioni non marittime (es. property, fabbricati, elettronica, aziendali), la clausola copre tutti i rischi materiali, con esclusioni tipiche quali dolo o colpa grave dell'assicurato, usura, normale deterioramento, difetti preesistenti, eventi di guerra e terrorismo (salvo estensioni specifiche).

Per le assicurazioni marittime e trasporti, la clausola “All Risks” si intende riferita alle Institute Cargo Clauses (A), Londra, ultima edizione vigente (2009), con eventuali estensioni (War Clauses, Strikes Clauses).

Restano escluse le ipotesi di dolo dell'assicurato, vizio proprio della merce, insufficienza di imballaggio, ritardo, insolvenza del vettore.

Per le assicurazioni aeronautiche, la clausola “All Risks” si applica alle coperture relative a cellule, motori e parti di aeromobili, intendendosi come copertura ampia contro danni materiali e diretti non esclusi, compresi eventi accidentali durante il volo, il rullaggio, il decollo e l'atterraggio.

Restano esclusi i rischi di usura meccanica, difetti di progettazione, guerra e atti di terrorismo, salvo estensioni specifiche previste da polizza (War Risk e Terrorism Endorsements).

Le franchigie applicabili sono quelle espressamente pattuite in polizza, sia percentuali che assolute, e devono essere comunicate in modo chiaro al contraente.

Art. 2 – CALO NATURALE (*natural shrinkage*).

Il calo naturale si determina confrontando il peso a partenza e a destino della merce non avariata. Se il confronto non è possibile, si applicano i valori usuali per le diverse merci. Per le merci soggette a sfrido o

trasportate alla rinfusa, valgono le stesse regole.

Art. 3 – INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE INGLESI E AMERICANE

Le clausole assicurative redatte in lingua inglese o americana sono interpretate secondo la prassi vigente nei rispettivi mercati.

BROKERS ASSICURATIVI

Art. 1 – FORMA E CONTENUTO DELL'INCARICO ED ESCLUSIVA

L'incarico al broker deve essere conferito per iscritto, normalmente con durata annuale e facoltà di esclusiva, nel rispetto del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005) e dei regolamenti IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

L'attività del broker è di regola remunerata dalle compagnie di assicurazione, salvo diverso accordo trasparente.

Art. 2 - CORRISPETTIVO

L'incarico di mediazione, comunemente, esclude oneri economici, di qualsiasi tipo, a carico del cliente.

Art. 3 - INFORMAZIONI

Il mediatore di assicurazione mantiene riservate, verso i terzi estranei al contratto, anche per contratti non conclusi, le informazioni relative al cliente, apprese in ragione dell'incarico.

CAPITOLO 3

USI DELLE BORSE VALORI

Uso soppresso.

Ultima revisione: (soppressione) 10 settembre 2025.

La Commissione ha stabilito che la registrazione degli usi di Borsa a carattere nazionale deve ritenersi superata in vigenza della normativa in materia volta a giungere ad un allineamento con gli altri mercati mobiliari europei.

La legge 2.1.1991, n. 1 (disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari), tra l'altro, innovando la precedente legislazione: - ha definito le tipologie di operazioni e di servizi che qualificano l'attività di intermediazione mobiliare; - ha riservato alle S.I.M. l'esercizio dell'attività di



intermediazione mobiliare (con alcune eccezioni per le Banche); - ha istituito il sistema "telematico nazionale" autorizzando la Consob a regolamentarne il funzionamento. Il D.Lgs 3.7.1996 n. 415 - "recepimento della Direttiva CEE 93/22 sulla disciplina delle attività e delle imprese di investimento", modificando in più punti anche la legge 1/1991, ha adeguato alle disposizioni previste dalla Direttiva CEE 93/22 la disciplina dei servizi di investimento nel settore degli "strumenti finanziari". Numerose disposizioni della Consob hanno regolamentato procedure e controlli. Attualmente le procedure di negoziazione dei titoli quotati risultano completamente automatizzate e unificate a livello nazionale su un sistema telematico. Dal febbraio 1996 la liquidazione a contanti a cinque giorni ha sostituito la liquidazione a termine. In questo quadro, ove tutta la materia trova riscontro in leggi o regolamenti, la Commissione ritiene che gli "Usi provinciali di Borsa" registrati risultino superati e non più registrabili nell'attuale forma, perché è superato il contesto normativo in cui sono maturati.



Edito da:
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio
piazza Duomo 5 -83100 Avellino
Pec: cciaa@pec.irpiniasannio.camcom.it
Web www.irpiniasannio.camcom.it

Servizio Tutela del Consumatore, imprese e proprietà industriale
Mail: cciaa@pec.irpiniasannio.camcom.it

È consentito l'utilizzo anche parziale del contenuto della presente pubblicazione, purchè venga fatto riferimento alla fonte.

È sempre vietata la riproduzione di questo volume a fini commerciali, in qualsiasi forma originale o derivata e con qualsiasi mezzo a stampa, digitale o elettronico ai sensi del Codice civile.